

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,45.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 13355/2016 RG mod. 21)

(Seguito e rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda – dopo aver riassunto i termini della questione – che l'esame del documento è iniziato nella seduta del 12 luglio 2017 ed è proseguito nelle sedute del 20 settembre, 11 ottobre e 18 ottobre 2017.

Nella seduta del 18 ottobre la relatrice, senatrice Stefani, ha illustrato la propria proposta conclusiva nel senso di autorizzare l'utilizzo delle due intercettazioni oggetto della richiesta.

Intervenendo in discussione generale, il senatore CUCCA (PD) rileva che anche in altre occasioni l'autorità giudiziaria ha in qualche modo posto in discussione l'attività parlamentare. Senza entrare nel merito, anche per quanto riguarda la vicenda che coinvolge la senatrice Vicari, l'ipotesi accusatoria trae spunto dalla presentazione di un emendamento. A tale riguardo, reputa che l'esercizio della funzione legislativa rappresenta il cuore dell'attività parlamentare e ciascun senatore, nella propria esperienza, presenta proposte che possono andare incontro alle aspettative ed alle istanze di determinate categorie, senza che per questo ci si debba at-

tendere un vantaggio o una controprestazione tali da configurare un illecito. Peraltro, nella fattispecie in esame, l'emendamento in questione non è stato nemmeno formalmente presentato dalla senatrice Vicari.

Per le considerazioni richiamate, manifesta serie perplessità sulla ricostruzione avanzata dalla relatrice, secondo la quale entrambe le intercettazioni avrebbero tenore occasionale e fortuito: infatti, se tale interpretazione potrebbe essere condivisa in ordine alla prima intercettazione, ritiene che per la seconda possono esservi dubbi dal momento che l'autorità giudiziaria era nelle condizioni di prevedere che l'interlocutore nella telefonata in oggetto poteva essere un dato parlamentare. Auspica, pertanto, che nel prosieguo della discussione i rilievi che ha avanzato possano essere chiariti, in modo da fugare ogni perplessità sul carattere occasionale o meno delle intercettazioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), coerentemente alle posizioni che ha sempre professato in Giunta, sottolinea che i parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni – ed in particolar modo quando svolgono l'attività legislativa o attività politica davanti al corpo elettorale – devono essere considerati irresponsabili. Si tratta di attività che ricadono sotto precise prerogative costituzionali che non possono tollerare deroghe o incrinature. La rilevanza di tali questioni impone dunque alla Giunta di mantenere una posizione ferma, in primo luogo nell'interesse della democrazia parlamentare, nei confronti di qualsiasi indebita invasione di campo da parte dell'ordine giudiziario che, talvolta, si attiva anche per supplire alla negligenza degli attori politici. Nel merito della vicenda, reputa che almeno la seconda delle due intercettazioni non possa considerarsi fortuita e, pertanto, manifesta la propria contrarietà all'ipotesi che se ne autorizzi l'utilizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che nel caso di specie la ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti processuali – e che è stata peraltro ripresa dagli organi di stampa – non è corretta, in quanto l'emendamento dal quale prende le mosse l'ipotesi accusatoria non è stato presentato dalla senatrice Vicari, ma dal Ministero dell'economia.

Rileva inoltre l'oratore che dopo la prima intercettazione c'era in capo agli inquirenti la consapevolezza che le telefonate in questione sarebbero continuate e conseguentemente la seconda captazione non può sicuramente avere il carattere della fortuità.

Il senatore D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*) ravvisa la sussistenza di un *fumus persecutionis* di terzo livello, atteso che nel caso di specie è stata operata una palese e vistosa distorsione di circostanze di fatto oggettive. In particolare il valore effettivo dell'orologio è pari a circa 2 mila euro e non quindi a 40 mila euro come riportato negli atti processuali. Inoltre l'emendamento non è stato presentato dalla Vicari, ma dal Ministero dell'economia. Va poi evidenziato che tale proposta emendativa non elimina

l'IVA, come riportato negli atti, ma opera al contrario un'omogeneizzazione tributaria nell'ambito del trasporto marittimo.

Rileva inoltre che nel caso di specie il sindacato sull'attività parlamentare da parte dell'autorità giudiziaria risulta del tutto ingiustificato, in quanto non sussiste nessun collegamento tra il dono ricevuto e gli atti parlamentari posti in essere dalla senatrice Vicari.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando che le captazioni in questione non hanno il requisito della casualità, soprattutto con riferimento alla seconda intercettazione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che l'articolo 318, relativo alla corruzione, presuppone lo svolgimento di un'attività amministrativa e di conseguenza tale fattispecie non è applicabile all'attività parlamentare, per la quale si profila invece un principio di separazione dei poteri alla stregua del quale l'azione posta in essere dall'autorità giudiziaria nel caso di specie risulta «anticostituzionale».

Rileva inoltre che nel caso in questione non è ravvisabile nemmeno il compimento di un atto del proprio ufficio, atteso che l'emendamento in questione non è riconducibile alla senatrice Vicari.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) rileva che nella vicenda in esame l'autorità giudiziaria, nell'attribuire alla senatrice Vicari la presentazione dell'emendamento che avrebbe favorito determinate società che operano nel trasporto marittimo locale, non sembra aver approfondito con la dovuta attenzione la procedura assai articolata che conduce alla definizione ed approvazione di un emendamento, procedura che chiama in causa diversi soggetti con diverse competenze: gli uffici legislativi dei Dicasteri competenti per le opportune valutazioni di ordine tecnico, il Ministero dell'economia e la Ragioneria dello Stato per la disamina degli aspetti connessi alla copertura delle spese che possono originare dalla proposta e, da ultimo, la Commissione competente.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) reputa quanto meno suggestiva la tesi formulata dal senatore Pagliari secondo il quale un parlamentare non potrebbe mai essere chiamato in astratto a rispondere di un reato contro la pubblica amministrazione, data la presunta differenza che sussiste tra attività parlamentare ed attività amministrativa. Tuttavia, questa interpretazione sembra essere clamorosamente smentita da una recente sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 36769 del 24 luglio 2017) che, con riferimento alla condotta posta in essere da un parlamentare europeo, ha sostenuto che l'immunità prevista dall'articolo 68 della Costituzione non preclude la perseguibilità del reato di corruzione per esercizio della funzione in relazione all'attività del parlamentare. La fattispecie di cui all'articolo 318 del codice penale non implica alcun sindacato sull'esercizio della funzione parlamentare, quando la condotta posta in essere dallo stesso è esclusivamente quella che si concreta

nella stipulazione di un accordo per l'esercizio delle sue funzioni in cambio della promessa o della dazione di un'indebita utilità.

Non essendovi ulteriori senatori che intendono intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CUCCA (PD) per osservare che le questioni emerse nel corso dell'odierna discussione meritano un'ulteriore spazio di riflessione. Pertanto, anche per consentire alla relattrice le opportune valutazioni in merito, suggerisce di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La relattrice STEFANI (LN-Aut) invita i commissari a riflettere, ove la Giunta aderisse alla proposta di rinvio del senatore Cucca, sui profili attinenti alla direzione dell'atto di indagine e quindi alla casualità o meno delle intercettazioni in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata nell'ambito della proposta conclusiva.

La Giunta conviene quindi sulla proposta del senatore Cucca.

Infine, il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dalla senatrice Paola Taverna per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE – riassunti i termini della questione – ricorda che l'esame del documento in oggetto è iniziato nella seduta dell'11 ottobre 2017 e che in data 23 ottobre 2017 la senatrice Taverna ha depositato agli atti una memoria difensiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il relatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 14 settembre 2017 – con la quale lo stesso ha devoluto al Senato, ai fini della valutazione della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento penale n. 29100/17 RGNR – si evince che la vicenda trae origine da una querela sporta da Ignazio Roberto Maria Marino in relazione ad un *post* su *Facebook* pubblicato il 2 aprile 2017, dal seguente titolo: «DI RENZI, MARINO, POLETTI CANTA...BUZZI!» con correlato filmato.

Dalla denuncia-querela (allegata agli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria) si evince il seguente il contenuto del *post*: «Nessuno parla più di mafia capitale proprio adesso che Buzzi canta. Soldi per le campagne elettorali dei partiti. Cene tra mafia e politica. Mancette e tangenti in cambio di appalti truccati e delibere a favore di chi pagava. Questa era la politica a Roma. Buzzi canta e i giornali muti».

Tali testi – si evince sempre dalla denuncia-querela – erano accompagnati da un contenuto multimediale, realizzato attraverso il montaggio di diversi «spezzoni» di video e fotogrammi raffiguranti alcuni momenti dell'incontro pubblico al quale il querelante aveva partecipato in qualità di candidato Sindaco di Roma, con i lavoratori della Cooperativa «29 giugno» della quale Buzzi era fondatore ed esponente di spicco e che lo raffigurano nella medesima inquadratura nella quale era presente Salvatore Buzzi. Tale contenuto video era accompagnato da un audio con alcuni estratti dell'udienza del 16 marzo 2017 del processo cosiddetto «Mafia Capitale», nell'ambito della quale Salvatore Buzzi riferiva della presunta tangente che avrebbe pagato ad un consigliere comunale ed al capo della sua segreteria.

Nel caso in esame la Giunta è chiamata quindi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, primo comma – avente ad oggetto la tutela dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari – esplicitati dalla legge attuativa n. 140 del 2003.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito enucleato dalla Corte costituzionale si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto, ma configuri bensì una identificabilità tra le opinioni espresse. La corrispondenza deve infatti essere sostanziale e non quindi meramente formale.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che ci sia una successione nel tempo tra le due tipologie di atti (*intra moenia* e poi *extra moenia*) e che quindi l'atto *extra moenia* venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

La senatrice Taverna, in data 23 ottobre 2017, ha depositato agli atti della Giunta una memoria con la quale ha precisato che il tema della de-

nuncia politica oggetto del messaggio *extra moenia* consisteva – nel caso di specie – nella «necessità di dare visibilità ai rapporti tra mafia capitale e politica locale al fine della massima trasparenza ed informazione ai cittadini».

Tale tematica – evidenzia la senatrice – ha trovato «ampia presenza nell'attività parlamentare» da lei svolta «già dal giorno dell'arresto di Carminati e Buzzi il 2 dicembre 2014».

La senatrice Taverna ha citato *in primis* un suo intervento svolto, appunto, nel corso della seduta d'Aula n. 363 del 2 dicembre 2014.

In tal sede ella prendeva le mosse dai gravi titoli di reato («[...] associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio: questi sono i reati che la procura di Roma contesta ad un'intera classe politica che, negli ultimi anni, ha governato la città di Roma e la Regione Lazio rubando e mangiando alle spalle dei cittadini romani»), nonché dai nominativi anche eccellenti degli indagati ed arrestati nell'ambito di quell'indagine poi passata alla cronaca con il titolo di «Mafia capitale», per poi estendere le proprie critiche alla situazione complessiva ed al sistema corruttivo che caratterizzava da anni la gestione di appalti e finanziamenti del Comune di Roma.

Se lo sfondo appare quindi essere quello della denuncia del malaffare nella gestione della cosa pubblica del Comune di Roma, non mancano tuttavia espliciti riferimenti – nell'attività parlamentare svolta dalla senatrice Taverna – anche alla figura del sindaco Marino.

Nell'interrogazione a risposta orale con carattere d'urgenza n. 3-02081, pubblicata il 15 luglio 2015, la senatrice aveva posto in evidenza le irregolarità inerenti ad una procedura selettiva pubblica, svoltasi in parte anche nel corso del mandato del sindaco Marino, indetta dal Comune di Roma per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di istruttore Polizia municipale, alla quale aveva partecipato la nipote di Salvatore Buzzi.

È ancora la situazione della Capitale oggetto di un intervento svolto nella seduta n. 485 del 15 luglio 2015, nel quale la stessa senatrice, citando espressamente anche il sindaco Marino, affermava che «[...] Fuori da tante falsità, non si può continuare a stare in un Parlamento che non vuole affrontare il fatto che la capitale oggi è investita da fatti mafiosi, che hanno bisogno di essere chiariti all'interno di quest'Aula, non tramite le esposizioni personali del senatore Esposito Stefano, che nulla di meglio ha da fare, tranne guardare quello che accade nel suo partito. Anzi, se vuole ricordare al sindaco Marino che il vice sindaco Nieri si è dimesso e che quindi non è possibile mandare un'informativa al Comune in cui chiede di essere sostituito per i giorni 15 e 16 dal vice sindaco dimissionario, mi fa una cosa gradita. Invece di fare disposizioni all'antimafia sui nostri rappresentanti, pensasse ai suoi. Forse anche il Paese avrebbe bisogno di capire che cosa sta accadendo a Roma, perché, al di fuori di quello che interessa a voi, cioè la spartizione delle poltrone nelle municipalizzate e dei posti nel consiglio, i cittadini romani avrebbero bisogno di sapere

quando passa una cavolo di metropolitana, che oggi, con 42 gradi all'ombra, passa ogni quindici minuti, perché l'ATAC ha 1 miliardo e 600 milioni di debito con il Comune di Roma».

Appare evidente che nel caso di specie l'atto *extra moenia*, ossia la dichiarazione su *Facebook* (che peraltro coinvolge l'ex sindaco Marino solo latamente, riferendosi soprattutto alla politica in generale condotta al comune di Roma) coincide sostanzialmente, a livello contenutistico, con gli atti di sindacato ispettivo fin qui descritti. Si osserva a tal proposito che la Corte costituzionale, come precedentemente evidenziato, non richiede che la dichiarazione «esterna» debba prospettare una pedissequa riproduzione formale della terminologia utilizzata nell'atto di sindacato ispettivo, essendo invece sufficiente che la stessa consenta una identificabilità e quindi che sussista una corrispondenza sostanziale tra le opinioni espresse.

Per completezza di istruttoria si precisa che l'onorevole Taverna, nella citata memoria scritta fatta pervenire alla Giunta, pur richiamando la posizione del Movimento 5 Stelle volta a «non chiedere l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione a tutela dei propri componenti», rileva tuttavia che «su questi fatti la Giunta è chiamata a pronunciarsi secondo diritto e coerentemente con i propri principi e la propria precedente azione nel rispetto dell'uniformità dei criteri decisionali e dell'imparzialità della propria azione al fine di assicurare agli esponenti di tutte le rappresentanze politiche parità di trattamento e di azione altrimenti esponendosi essa stessa a censura» (affermazioni testuali contenute nella memoria difensiva).

In conclusione, il relatore propone alla Giunta che venga riconosciuta nel caso di specie l'applicabilità della prerogativa dell'insidacabilità.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene necessario che la senatrice Taverna precisi meglio le proprie richieste conclusive, atteso che la memoria scritta presentata su tale profilo appare contraddittoria.

Sottolinea la necessità di acquisire tale chiarimento dall'interessata ed evidenzia altresì che qualora la Giunta non chieda tale integrazione, non parteciperà al voto per protesta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) precisa che nel caso di specie l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non è stata eccepita dall'interessata, in base all'articolo 3 comma 2 della legge n. 140 del 2003.

Il relatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) rileva che dagli atti non si desume se l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione sia stata eccepita o rilevata d'ufficio.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, sottopone alla Giunta la proposta, formulata dal senatore Pagliari, di inviare alla senatrice Taverna una richiesta di chiarimenti circa le richieste conclusive contenute nella memoria presentata alla Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

La Vice Presidente PEZZOPANE (PD), in qualità di coordinatrice del Comitato per le cariche rivestite dai senatori, ricorda preliminarmente che la senatrice Lucia Esposito ha comunicato in data 2 ottobre scorso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 222 del 4 novembre 2015 le è stata conferita la delega a presiedere il Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale, istituito con D.G.R.C. n. 5562 del 27 ottobre 2001, precisando che si tratta di un incarico che non comporta spesa a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso è a titolo gratuito.

Il predetto Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, nella fattispecie la senatrice Lucia Esposito.

Sulla base della documentazione trasmessa dalla stessa senatrice e di quella ulteriormente acquisita, è emerso che, nell'ambito delle procedure e dei meccanismi di attuazione dei programmi operativi regionale (POR), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – previsti dalla legislazione europea – viene riconosciuto al Partenariato Economico e Sociale il ruolo di garantire rappresentatività, competenze e capacità di partecipazione attiva in tutte le fasi della Programmazione 2014-2020.

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 5562 del 27 ottobre 2001 – recante istituzione del Tavolo di Concertazione Regionale – si specifica che «il Tavolo di concertazione opera prioritariamente in materia di: impegni relativi agli accordi nazionali e al Programma Operativo regionale; definizione delle procedure e delle regole che strutturano ed organizzano la concertazione stessa; definizione dell'agenda degli impegni e delle verifiche in base alle priorità condivise; attivazione delle fasi consultazione su temi settoriali o territoriali».

Successivamente, con il Protocollo d'Intesa «Per l'attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013», adottato con Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 1333 del 1° agosto 2008, la stessa Regione – nel ribadire che, conformemente agli indirizzi europei, la concertazione e il partenariato economico e sociale siano elementi essenziali per la concreta attuazione del principio di prossimità e per la realizzazione di una comunicazione efficace e trasparente circa le strategie e gli indirizzi di programmazione assunti dall'Amministrazione Regionale – riconosce l'importanza del pieno coinvolgimento del tessuto economico e sociale durante tutte le fasi della programmazione: dalla definizione delle strategie e dell'identificazione delle scelte prioritarie, alla loro traduzione in obiettivi e strumenti, dal monitoraggio e controllo alla valutazione degli interventi.

Nello stesso Protocollo si specifica ulteriormente che il Partenariato Economico e Sociale cura la trattazione degli atti di programmazione generale delle politiche regionali (finanziarie, territoriali, settoriali); atti di programmazione comunitaria; atti di programmazione interregionale e nazionale, per le parti di competenza regionale; supporto alla definizione delle linee guida e degli indirizzi operativi della programmazione regionale e comunitaria; verifica e monitoraggio dell'avanzamento degli interventi finanziati con risorse comunitarie e nazionali; valutazione, in *itinere* ed *ex post*, dei risultati degli interventi comunitari, nazionali e regionali.

Il Partenariato Economico e Sociale, costituito con Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 15/02/2016, è composto dalle parti sociali, dai soggetti economici ed istituzionali presenti sul territorio, conformemente al Codice di condotta europeo del Partenariato (Regolamento UE 240/2014) che riconosce allo stesso partenariato il compito di «ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche fra i differenti livelli di governo sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa degli interventi pubblici».

Il Tavolo regionale del Partenariato Economico e Sociale è in particolare finalizzato a promuovere la partecipazione delle rappresentanze delle forze economiche e sociali alla definizione delle strategie e degli indirizzi assunti dai diversi livelli dell'Amministrazione regionale nel corso dell'intero ciclo della programmazione, rafforzando in tal modo il dialogo sociale.

Con la citata D.G.R.C. n. 1333 del 1° agosto 2008 sono state dettate le norme di organizzazione e funzionamento del Tavolo di partenariato nel quale sono rappresentati le organizzazioni che associano i soggetti delle filiera istituzionale, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e del movimento cooperativo, i soggetti della società civile portatori di interessi specifici trasversali (ambiente, pari opportunità, privato sociale).

In base al punto n. 4 della citata delibera, il coordinatore del Tavolo – ruolo assunto dal delegato del Presidente della Giunta regionale – «ha la responsabilità di pianificare e realizzare le attività connesse al Tavolo di Partenariato ed, in tale veste, favorisce un efficace confronto tra le Amministrazioni coinvolte nella programmazione ed attuazione della politica regionale unitaria e le diverse componenti del Partenariato Economico e Sociale. Predisporre, a tale scopo, un Piano Annuale delle Attività, che trasmette agli uffici competenti dell'Amministrazione regionale e alle rappresentanze del Partenariato».

Alla luce della normativa richiamata ed allo stato degli elementi conoscitivi illustrati, il Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale rappresenta pertanto una mera sede di confronto, di concertazione e dialogo, utile a sviluppare una partecipazione proattiva dei vari attori coinvolti nell'elaborazione della programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Per le considerazioni sopra esposte, il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, riunitosi il 18 ottobre scorso, ha approvato la

proposta, avanzata in qualità di coordinatrice, di dichiarare la compatibilità della carica di Presidente del Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale, rivestita dalla senatrice Lucia Esposito.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), il quale, alla luce della articolata proposta illustrata dalla Vice Presidente Pezzopane, reputa opportuno un aggiornamento dei lavori della Giunta per consentire un adeguato approfondimento dei vari profili attinenti alla carica rivestita dalla senatrice Esposito.

Il PRESIDENTE – preso atto della richiesta e non essendovi ulteriori osservazioni – avverte che la discussione sulle comunicazioni della Vice Presidente avrà quindi luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.